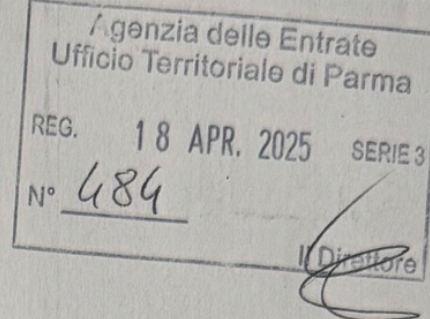
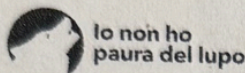




ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi del decreto legislativo 03/07/2017 n.117, denominata "IO NON HO PAURA DEL LUPO APS", con sede in Albareto (PR). Il trasferimento della sede legale entro il medesimo comune non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dalla assemblea ordinaria. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La durata dell'associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

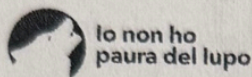
L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- la salvaguardia del Lupo *Canis lupus italicus* in quanto specie animale appartenente alla fauna particolarmente protetta in base alla Legge 157/92 e alla Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat";
- la salvaguardia in generale delle specie animali minacciate o in via di estinzione appartenenti alla fauna selvatica italiana;
- lo sviluppo ed il mantenimento di un sistema sostenibile che consenta l'equilibrio tra natura e attività antropiche, garantendo per quanto possibile la salvaguardia delle attività umane insieme alla sopravvivenza ed al benessere delle popolazioni animali e degli ecosistemi che le sostengono.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di attuare:

- la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali;
- la ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente;
- la gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- le consulenze tecnico-scientifiche e le attività nel campo della tutela e gestione dell'ambiente anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
- la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, con la possibilità di intervenire in sede giudiziaria;
- la proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, progetti coerenti con i fini dell'Associazione;
- la collaborazione e l'alleanza con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano o condividano gli stessi scopi;
- le attività di informazione e di educazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;

66



- la formazione professionale anche rivolta ai docenti;
- la promozione dell'organizzazione da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione;
- la promozione e il sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi ed alla difesa dell'ambiente.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Tutte le cariche sociali non sono retribuibili e sono assunte a titolo volontario e gratuito.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

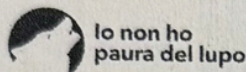
1. contributi degli aderenti e di privati,
2. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate patrimoniali,
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario. Esso deve essere depositato presso la sede

bb



dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

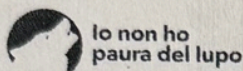
ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,



2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

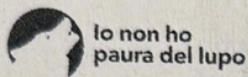
Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) approva il bilancio; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; d) delibera sull'esclusione degli associati; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda

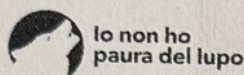


convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dieci nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 2) predisporre il bilancio; 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni; 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.





ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 INCOMPATIBILITÀ

La carica di componente del Consiglio Direttivo risulta incompatibile con importanti incarichi politico-istituzionali come Sindaco, Assessore comunale, Presidente della Provincia, Assessore provinciale, Presidente della Regione, Assessore regionale e qualunque incarico pubblico di tipo elettivo a livello nazionale ed internazionale. La carica di componente del Consiglio Direttivo risulta altresì incompatibile con funzioni direttive in altre associazioni di volontariato, che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione e che operino nel medesimo ambito territoriale. Qualora una di tali situazioni di incompatibilità intervenisse a nomina già avvenuta, il socio è tenuto a comunicarla al Consiglio Direttivo e si considera decaduto dalla carica ricoperta. Eventuali altre situazioni di conflitto di interesse o comunque di incompatibilità anche potenziale devono essere valutate all'atto della nomina o portate a conoscenza quanto prima del Consiglio Direttivo, che sottoporà la questione all'Assemblea la quale valuterà se dichiarare decaduto il consigliere provvedendo conseguentemente alla nomina di nuovo consigliere. Al consigliere decaduto in ogni caso è consentita la permanenza in seno all'Associazione in qualità di semplice iscritto.

ART.13 LOGO

Il Logo, patrimonio dell'Associazione, è costituito da un disegno in bianco e nero stilizzato che rappresenta la testa di un lupo di profilo, rivolta a destra.

ART.14 SCIoglimento

L'associazione in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità identiche o analoghe.

ART.15 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.